



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 5

martedì, 18 gennaio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2022, n. 4

Disposizioni urgenti per la peste suina africana.

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2022, n. 4

Disposizioni urgenti per la peste suina africana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana; Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il Regolamento (UE) 2018/1629 (e successive modificazioni ed integrazioni) che modifica l'elenco delle malattie figuranti nell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale);

Visto il Regolamento (UE) 2018/1882 relativo all'applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Visto il Regolamento (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il Regolamento (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

Visto il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

Visto il D.M. 7 marzo 2008 Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi;

Visto il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico;

Visto il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici - rev. n. 2 del 21/04/2021;

Visto il "Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della peste suina africana e piano di eradicazione in regione Sardegna per il 2020" della Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute;

Visto il Piano "Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021" della Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1403 del 27-12-2021 "Approvazione del Protocollo integrato di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Regione Toscana per il biennio 2021-2022";

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza e l'art. 19 relativo all'attività di controllo faunistico;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare il comma 1 che indica come Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute

particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015”;

Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 05.07.2021 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2021/2022;

Dato atto che per prelievo venatorio in forma collettiva sul cinghiale si attua con le metodologie della girata e della braccata;

Considerato che il prelievo venatorio della caccia al cinghiale con il metodo della braccata è terminato nel Comprensorio denominato Massa 13 è terminato il 09.01.22, come indicato nell’allegato B del suddetto calendario venatorio e pertanto attualmente è utilizzabile solo il metodo della girata;

Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto che in data 6 gennaio ad Ovada, in provincia di Alessandria, è stato confermato da parte del Laboratorio di riferimento nazionale per le pesti suine (CEREP) un caso di PSA in un cinghiale al quale hanno fatto seguito altri due casi positivi di cui uno in Liguria;

Visto provvedimento del Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell’11 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute;

Dato atto della nota pervenuta in data 11/01/2022 dal Ministero della Salute “Peste Suina Africana” che, in esito alle riunioni tenutesi tra Ministero, Regioni, Cerep (Centro di riferimento nazionale per la Peste Suina Africana) ed ISPRA, ha inviato la delimitazione della zona infetta riguardante parte delle Regioni Piemonte e Liguria, indicando, per le Regioni confinanti con l’area infetta, le azioni necessarie al fine di prevenire la diffusione della malattia, di cui al succitato provvedimento;

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13/01/2022;

Rilevato che il virus della Peste suina africana rappresenta un serio rischio epidemico per i suini allevati determinando, date le caratteristiche, un elevato indice di morbilità e mortalità con conseguenze dirette ed indirette sulle produzioni della filiera regionale;

Considerata quindi la necessità ed urgenza di adottare immediatamente misure atte al controllo della diffusione della malattia nei suini selvatici (cinghiali) ed alla protezione dei suini allevati;

ORDINA

1. la sospensione nei Comuni della Provincia di Massa Carrara, coincidenti con il Comprensorio denominato “Massa 13” nell’allegato A alla L.R. 3/94, delle seguenti attività:

- attività venatoria vagante con l’ausilio del cane;
- attività venatoria collettiva al cinghiale;
- attività di controllo e contenimento della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva;

2. il rafforzamento della sorveglianza passiva attraverso l’esecuzione di battute di ricerca attiva delle carcasse di cinghiale prioritariamente nella Provincia di Massa Carrara;

3. di incoraggiare ed accelerare nei Comuni della Provincia di Massa Carrara la macellazione dei suini negli allevamenti familiari;

4. di intensificare e rafforzare la vigilanza sulle movimentazioni degli animali sensibili;

5. di intensificare e rafforzare la vigilanza e la verifica delle condizioni di biosicurezza degli allevamenti;

6. le misure rimangono in vigore in funzione della situazione epidemiologica e comunque fino al 31 gennaio 2022;

7. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui al punto 1, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblica-

zione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624